

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1159

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**LATTANZIO, RUBINACCI, COTELLESA, BARTOLE, BALDELLI, FORLANI,
GULLOTTI, TANTALO, ZANIBELLI, BERRY, LEONE RAFFAELE, SCIOLIS,
CHIATANTE, BIANCHI GERARDO**

Presentata il 5 maggio 1959

Obbligatorietà dell'insegnamento e dell'esame di Medicina del lavoro nella Facoltà di medicina

ONOREVOLI COLLEGHI! — La Medicina del lavoro, scienza applicata al lavoro umano in tutte le sue forme, costituisce una branca autonoma ed altamente differenziata delle discipline mediche; essa, che ormai ha assunto una importanza ed uno sviluppo considerevole, sia dal punto di vista pratico che dottrinale, per le sue finalità è destinata a svolgere nella società moderna una funzione preminente.

Il lavoro, che è per l'uomo necessità biologica e sociale fondamentale, può tuttavia, per molteplici condizioni, riuscire dannoso alla salute, determinando, per via diretta ed indiretta, delle svariate condizioni morbose, che costituiscono appunto le malattie del lavoro; queste, oltre a rappresentare un danno per la salute dei lavoratori, per la prole e per la razza, si riflettono sfavorevolmente sulla produttività e sulla economia del Paese.

Compito specifico della Medicina del lavoro, come ha affermato il Comitato misto della Organizzazione internazionale del lavoro e dell'Organizzazione mondiale della sanità per la medicina del lavoro (1950), è quello di promuovere e di mantenere il più alto grado di benessere fisico, mentale e sociale dei lavoratori di tutte le professioni; di prevenire

ogni danno arrecato alla loro salute dalle condizioni del loro lavoro, di proteggerli dai rischi risultanti dalla presenza di agenti nocivi alla loro salute; di collocare e mantenere il lavoratore in un posto adatto alle proprie attitudini fisiologiche e psicologiche, cioè di adattare il lavoro all'uomo e ciascun uomo al proprio lavoro.

In Italia, alle prime Cattedre ufficiali di Milano del 1906, di Napoli, hanno fatto seguito quelle di Padova, Palermo, Pavia, Firenze, Genova e Messina; insegnanti tenuti per incarico esistono in quasi tutte le Università. Esistono inoltre vari Enti extra universitari come l'Istituto nazionale assistenza infortuni sul lavoro (I. N. A. I. L.) e l'Ente nazionale previdenza infortuni (E. N. P. I.) e l'Istituto di medicina sociale, che nello espletamento delle loro funzioni assistenziali e sociali si giovano largamente delle conquiste della Medicina del lavoro.

È superfluo soffermarsi sulla importanza della Medicina del lavoro; la vastità della materia, la sua funzione sociale, il suo carattere nel contempo biologico, igienico e clinico, per cui è nello stesso tempo Medicina collettiva ed individualistica, preventiva e curativa, fanno di essa una disciplina che deve

essere conosciuta dal medico, tanto più che il progresso tecnico offre ogni giorno nuovo materiale alla patologia del lavoro, che si va arricchendo e trasformando con la evoluzione dei tempi.

La diffusione sempre crescente di malattie la cui origine è strettamente legata al lavoro in se stesso, all'ambiente o al materiale di lavoro è stata già riconosciuta dal Parlamento che, con la legge n. 1967 del 15 novembre 1952, ha modificato la tabella delle malattie professionali, portando da sei a quarantadue le tecnopatie per le quali vige l'obbligo di assicurazione.

A questo gruppo di malattie protette nel lavoro industriale si è aggiunta di recente la assicurazione obbligatoria per altre forme morbose professionali che ricorrono particolarmente nel lavoro agricolo. Pertanto il medico è oggi necessariamente tenuto a conoscere tutte queste numerose affezioni, ad accertarne e denunciarne il carattere professionale, affinché il lavoratore, la cui salute è stata danneggiata a causa del lavoro, possa usufruire delle specifiche prestazioni previdenziali.

È inoltre da considerare che il lavoro nella sua triplice estrinsecazione della tecnica, dell'ambiente e dei mezzi di lavoro, può anche costituire causa generica di svariate malattie ed influire ancora sul decorso di forme morbose non specificamente professionali e che il medico oggi giorno, in base agli attuali sistemi previdenziali, oltre alla diagnosi ed alla terapia è tenuto a formulare il giudizio di incapacità o meno al lavoro. Egli pertanto, dovendo stabilire se e quando il lavoratore malato è in grado di riprendere il proprio lavoro, non può ignorare le modalità con cui si svolgono le varie attività lavorative e i rischi ad esse inerenti.

Il moderno indirizzo della medicina che è decisamente orientato nel senso preventivo, infine, fa sì che i compiti del medico si allargano sempre di più, sia per quanto riguarda la applicazione delle norme di prevenzione sia per quanto riguarda l'orientamento e la selezione professionale dei lavoratori.

Per tali ragioni si rende assolutamente necessario che allo studente di medicina venga obbligatoriamente impartito lo insegnamento della Medicina del lavoro; né d'altronde le nozioni indispensabili per la sua preparazione in tale vasto ed importante settore, vengono impartite, nel vigente ordinamento universitario, da nessuna altra disciplina.

Tutte queste necessità sono state autorevolmente propugate dal *Bureau interna-*

tional du travail, l'organo cioè di collegamento tra tutti i Governi sui problemi inerenti al lavoro ed alla legislazione sanitaria di esso. Questo organo, infatti, nella terza sessione del Comitato misto dell'Organizzazione internazionale del lavoro e dell'Organizzazione mondiale della sanità per la medicina del lavoro (18-23 marzo 1957) ha stabilito che ogni medico deve: 1°) conoscere le aggressioni fisiche e mentali dell'industria moderna; 2°) conoscere le malattie professionali; 3°) conoscere gli effetti del lavoro sul decorso normale delle malattie non professionali; 4°) conoscere l'organizzazione della Medicina del lavoro e delle norme previdenziali del proprio Paese.

Ispirandosi a tali necessità, la Società italiana di medicina del lavoro nel suo XXI Congresso aveva già formulato il seguente voto:

« L'Assemblea della Società italiana di medicina del lavoro, riunita in occasione del XXI Congresso di medicina del lavoro a Merano il 6 ottobre 1956, in considerazione dello sviluppo delle industrie e dei vari settori del lavoro, molti dei quali implicano notevole rischio alla salute delle classi lavoratrici; delle esigenze sociali dei lavoratori; dell'estensione sempre crescente della assistenza sanitaria alle varie categorie e dei lavoratori; tenuto conto dei più recenti sviluppi della legislazione sulle malattie professionali, dalle quali non può prescindere la preparazione dei medici pratici, che possa organicamente fornire adeguate cognizioni relative alla patologia ed alla clinica in rapporto alle varie attività lavorative; fa voti, analogamente ai precedenti congressi nazionali (1948, 1949, 1951 e 1953), che sia reso obbligatorio l'esame della Medicina del lavoro in tutte le Facoltà di medicina e chirurgia ».

* * *

Gli adeguamenti legislativi alle necessità sociali opportunamente attuati per la tutela previdenziale delle malattie professionali non sono stati contemplati dal necessario provvedimento per ottenere una preparazione scientifica dei medici, in quanto sinora non è stata sancita la obbligatorietà dell'insegnamento della Medicina del lavoro nelle Università, allo scopo di avere un corpo sanitario preparato per i compiti che la moderna civiltà industriale esige dai medici. La preparazione professionale del medico è gravemente manchevole

senza le conoscenze di Medicina del lavoro, se si tiene conto che il medico ha il dovere di riconoscere le malattie professionali e di rilasciare i relativi certificati.

L'estensione dell'assicurazione obbligatoria di malattia a sempre nuove categorie di lavoratori (oltre trentasei milioni di cittadini) e la relativa necessità di certificazione di idoneità al lavoro rendono sempre più sen-

tita questa esigenza, che si inserisce in tutto il sistema previdenziale italiano.

Riteniamo fermamente necessario che la richiesta della obbligatorietà della Medicina del lavoro per gli studenti di medicina, ormai sufficientemente matura e completamente motivata, venga al più presto realizzata per la migliore e più completa preparazione tecnica e scientifica delle giovani generazioni di medici.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Agli insegnamenti fondamentali per il conseguimento della laurea in medicina e chirurgia indicati nella tabella XVIII, allegata al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, è aggiunto per il terzo biennio l'insegnamento della Medicina del lavoro.

ART. 2.

La presente legge ha effetto a partire dall'anno accademico successivo alla sua pubblicazione.